

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1934)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono apportate modifiche ed integrazioni ad alcune norme concernenti l'Associazione italiana della Croce Rossa, che si ravvisano opportune sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno si vuole modificare il disposto dell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, per il quale l'Associazione era « posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia ».

L'articolo 2 è dettato dalla necessità di ripristinare il Consiglio direttivo dell'Associazione, che, nell'immediato dopo guerra, con decreto-legge 15 novembre 1946, n. 361, fu sostituito da un Comitato direttivo provvisorio.

Con l'articolo 3, si modifica l'articolo 12 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, allo scopo di definire più chiaramente l'ordinamento e il funzionamento dell'organismo femminile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

L'Associazione è rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro della difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanità, della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata.

Art. 3.

Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa è istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile è nominata dal Presidente generale dell'Associazione.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato è istituita una Sezione femminile.

L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 4.

Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, e gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.